



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE

Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, area liquidazione giudiziale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Salvatore Di Lonardo	Presidente
Dr. Bianca Manuela Longo	Giudice rel.
Dr. Pasquale Velleca	Giudice

Letto il ricorso ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII presentato da **NACCHIA BIAGIO** (C.F. NCCBGI74P22G230T), residente in San Marzano Sul Sarno (SA) in via II Trav Termine Bianco n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Grimaldi, iscritto al n. **131/2025** R.G.Proc.Un., volto ad ottenere l'apertura della propria liquidazione controllata;
udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;
ritenuta la propria competenza;
emette la seguente

SENTENZA

Risultano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268, co. 1 e 269 CCII, atteso che: 1) il debitore ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) e a) CCII, come può evincersi dalla relazione allegata a firma dell'OCC, dott.ssa Carotenuto Virginia;
2) nella suddetta relazione viene esposta la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e viene illustrata la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
3) sempre dalla relazione allegata a firma dell'OCC, oltre che dal ricorso, emerge che lo squilibrio della situazione debitoria dell'odierno ricorrente trova origine nella altalenante gestione di un'attività commerciale intrapresa nel 2006 a cui si univa la malattia della coniuge, per far fronte alla quale il ricorrente si trovava a svolgere, negli anni, diverse attività lavorative.

Il nucleo familiare del debitore si compone di quattro persone, ovvero il ricorrente, la coniuge e due dei tre figli nati da tale unione, uno dei quali minore.

Non risultando proprietario di alcun bene immobile o mobile registrato, il debitore mette a disposizione della procedura, al netto delle spese di sostentamento personali e familiari, esclusivamente il proprio reddito da lavoro dipendente presso la società AIDA s.r.l.s;

Ritenuto che la valutazione sulla sussistenza dei requisiti dell'esdebitazione andrà effettuata alla chiusura della procedura nel rispetto degli artt. 279, 280, 281 e 282 CCII;

Precisato che come per legge il compenso unitario del liquidatore sarà stabilito dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275 CCII);

Rilevato che stante il disposto dell'art. 6 CCI, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata o dell'advisor non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (così Trib. Torino 3.8.2023);

p.q.m.

Letto l'art. 270 CCII e in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV (strumenti di regolazione della crisi)



DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata a carico di **NACCHIA BIAGIO (C.F. NCCBGI74P22G230T)**

NOMINA

Giudice Delegato dott. Bianca Manuela Longo e liquidatore l'avv. Stefania Franza, scelto dal registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento; il Collegio nomina quale liquidatore un professionista diverso dall'OCC in ragione della estrema genericità della relazione in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, prevista dall'art. 269 co.2 CCII;

ORDINA

Al debitore il deposito in Cancelleria entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

Ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 co. 3 CCII;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione; ordina, altresì, al liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione a tutti i beni immobili e mobili registrati eventualmente intestati al debitore, dovendo essere tutti messi a disposizione della procedura;

il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
i beni eventualmente ancora oggetto di pignoramento allo stato rimangono soggetti alle relative procedure esecutive;

DISPONE

Che, ai sensi dell'art.268 co.4, lett.b CCII non sarà compreso nella liquidazione lo stipendio del debitore nei limiti di quanto necessario al mantenimento, nella misura di € 1.000,00, importo inferiore rispetto a quanto richiesto, in ottica di un bilanciamento necessario tra le ingenti pretese dei creditori, per le quali sarà plausibilmente possibile una minima soddisfazione rispetto all'attivo liquidabile prospettato in ricorso, e un minimo sacrificio delle esigenze di mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare; ordina, pertanto, al liquidatore di controllare la regolarità della consegna di ogni eccedenza di tale quota di reddito in qualsiasi modo percepito da mettere a disposizione mensilmente dal debitore in favore della massa e di riferire al g.d. ogni eventuale omissione;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitore, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore.

DISPONE

Che il liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;



che il liquidatore provveda a notificare la sentenza ai sensi dell'art. 270 co.4 CCII al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda alla Cancelleria le comunicazioni di legge al ricorrente, all'OCC e al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025

**Il giudice est.
Dr. Bianca Manuela Longo**

**Il Presidente
Dr. Salvatore Di Lonardo**

